

DELIBERAZIONE 2 APRILE 2019

117/2019/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1059^a riunione del 2 aprile 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/2006/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo Allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: 646/2016/R/EEL) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 188/2017/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2017, 199/2017/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: 222/2017/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 419/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 76/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 76/2019/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione DIUC 18/2016);
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione dell’Autorità 654/2015/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023, approvando il TIT e il TIME, recanti le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016-2019, con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il TIT e il TIME, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
- gli articoli 8 e 11 del TIT definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 37 e 38 del TIME definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di misura e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 4 e 6 del TIT e 30 e 32 del TIME definiscono, oltre agli obblighi informativi in capo agli esercenti, anche i criteri di determinazione delle tariffe in caso di informazioni mancanti e di trattamento delle richieste di rettifica dei dati da parte delle imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d’impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione) e per il servizio di misura, per le imprese soggette al regime individuale, è necessario:
 - determinare il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributtrice interessata, costituito da: costi operativi e costi di capitale che ricomprendono remunerazione del capitale investito netto e ammortamenti;

- allocare il costo riconosciuto di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali, di cui al comma 2.2, del TIT;
- determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica);
- l'articolo 5, del TIT e l'articolo 31, del TIME, prevedono che, ai soli fini della remunerazione del capitale, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento, siano riconosciuti anche gli investimenti dell'anno t-1, rispetto all'anno di applicazione della tariffa di riferimento medesima; e che tali investimenti siano valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base dei dati consuntivi per la determinazione delle tariffe definitive;
- in relazione alla determinazione della quota parte della tariffa a copertura della remunerazione del capitale investito per l'anno 2019, il comma 12.2, del TIT e il comma 39.2, del TIME, prevedono che il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per i servizi di distribuzione e di misura siano fissati pari al valore riportato nella tabella 4 del TIWACC (5,9%);
- ai sensi del comma 12.3, del TIT e del comma 39.3, del TIME, la maggiorazione del tasso di remunerazione a copertura del *lag* temporale nel riconoscimento degli investimenti (di seguito: *lag* regolatorio) entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 per i servizi di distribuzione e di misura, è garantita tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari; e che tale maggiorazione è garantita tramite l'applicazione di un coefficiente, calcolato come rapporto tra il valore della maggiorazione del tasso di remunerazione e il tasso di remunerazione medesimo;
- il suddetto coefficiente, conseguentemente all'aggiornamento del valore del tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti, assume valore pari a 0,1694915;
- relativamente al servizio di misura, il comma 38.11, del TIME, prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione, salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL per le imprese distributrici che avviano sistemi di *smart metering* 2G ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale:
 - con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nel 2017, per ciascuna impresa distributtrice, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 1G installato è pari al 105% del corrispondente valore di investimenti lordo per misuratore relativo ad investimenti entrati in esercizio nel 2015;
 - nel caso di effettiva e comprovata indisponibilità di misuratori 1G, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2018 e 2019, nel caso di installazione di misuratori 2G, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 2G installato è pari alla somma di: i. 125% della spesa unitaria media sostenuta dall'impresa distributtrice nel 2015 per l'approvvigionamento dei misuratori di prima installazione; ii.

105% del valore di investimento lordo per misuratore al netto della spesa media per l'approvvigionamento dei misuratori installati, sostenuta nel medesimo anno 2015.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento sono utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "RAB Elettricità" ed i dati relativi alle stratificazioni degli investimenti relativi all'attività di distribuzione incluso il comparto della commercializzazione del servizio di distribuzione) ed all'attività di misura di energia elettrica comunicati dalle medesime imprese secondo le disposizioni della determinazione DIUC 18/2016;
- ai fini dell'aggiornamento della quota parte delle tariffe provvisorie per l'anno 2019 a copertura dei costi di capitale sono considerati i dati di pre-consuntivo degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio e delle immobilizzazioni in corso relativi all'anno 2018;
- ai fini della determinazione dei parametri delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2019 sono utilizzati i volumi di servizio (punti di prelievo e energia elettrica distribuita) resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "Volumi di servizio erogati - DIS", a preventivo riferiti all'anno 2018;
- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle imprese distributrici che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, i criteri per la determinazione delle tariffe di riferimento per il periodo 2016-2019 sono stati definiti solamente nell'anno 2018 con la deliberazione 237/2018/R/EEL;
- a seguito della definizione dei suddetti criteri, in via propedeutica alla determinazione delle tariffe di riferimento, gli uffici hanno proceduto ad acquisire dalle imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo informazioni aggiornate in relazione alla stratificazione degli investimenti relativi al servizio di distribuzione e di misura, in analogia a quanto già effettuato ai sensi della determinazione 18/2016 per le imprese distributrici di maggiori dimensioni; e che le istruttorie per l'acquisizione e la verifica delle suddette informazioni sono ancora in corso di perfezionamento;
- relativamente alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, nei confronti dell'impresa SET Distribuzione S.p.a. - ID ARERA 198 (di seguito: SET) sono in corso approfondimenti in merito ai criteri utilizzati dall'impresa medesima per la

valorizzazione dei dati patrimoniali comunicati ai fini tariffari in relazione a porzioni di rete acquisite.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 646/2016/R/EEL regola il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi a sistemi di *smart metering* 2G (di seguito: costi di misura 2G);
- con deliberazione 222/2017/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G (di seguito: piano di installazione 2G) presentato dall'impresa e-distribuzione S.p.a. - ID ARERA 435 (di seguito: e-distribuzione);
- il comma 17.3 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL prevede che i costi di capitale relativi ai sistemi di *smart metering* 1G esistenti al 31 dicembre dell'anno $t-1$ rispetto all'anno di partenza del piano di installazione 2G siano riconosciuti fino alla fine della vita utile;
- l'articolo 7 della deliberazione 222/2017/R/EEL prevede il riconoscimento dei costi di investimento sostenuti da e-distribuzione, nel primo anno del piano di installazione 2G, per l'installazione di misuratori 1G in gestione d'utenza, fino ad un numero massimo di 200.000 pezzi;
- con riferimento al riconoscimento dei costi di misura 2G sostenuti da e-distribuzione, relativi all'anno 2018, la tariffa di riferimento provvisoria relativa all'impresa medesima tiene conto dei livelli di spesa di capitale standard annuale previsti dal piano di messa in servizio di cui alla deliberazione 222/2017/R/EEL;
- la spesa di capitale per i sistemi di *smart metering* 2G ammessa ai riconoscimenti tariffari relativa all'anno 2018 è riconosciuta nelle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2019, ai soli fini della remunerazione del capitale, coerentemente con il trattamento previsto dal TIT in relazione agli incrementi patrimoniali a preventivo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT e per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione di cui al comma 37.2 del TIME, relative all'anno 2019, per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 punti di prelievo salvo i casi di seguito precisati;
- valutare, in sede di determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019, le modalità di applicazione del comma 17.3 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni dell'articolo 7 della deliberazione 222/2017/R/EEL;
- rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2019 relative al servizio di distribuzione e al servizio di misura in bassa tensione dell'energia elettrica dell'impresa SET e

delle imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, in esito alla conclusione delle valutazioni in corso relative ai dati patrimoniali utilizzabili ai fini tariffari

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento provvisorie, per l'anno 2019, per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1, del TIT, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento provvisorie, per l'anno 2019, per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, di cui al comma 37.2, del TIME, come riportati nelle Tabelle 2,3 e 4 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini